

15) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI PESCE
AZZURRO ANCONA SOC. COOP.
Andrea Gasparroni

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: pesceazzurroancona@legalmail.it

Ancona, addì 22 SET. 2022

IL CONCESSIONARIO
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI PESCE
AZZURRO ANCONA SOC. COOP.
Andrea Gasparroni

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 26/09/2022 al n° 1505 serie 1 con l'esenzione di euro 366,00

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

N. 00-22 del registro
Concessioni - Anno 2022

N. 1982 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto l'art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;
Vista la licenza demaniale n. 00-13/2019 del 29/03/2019, rep. 1474;
Vista la proroga della scadenza al 31/12/2023 della licenza demaniale di cui sopra ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215, come da nota prot. n. PAR-6551 del 01/09/2022;
Vista l'istanza presentata dal Sig. Andrea Gasparoni, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Organizzazione Produttori Pesce Azzurro Ancona Soc. Coop., C.F./P.IVA 02631730427, con sede legale in Ancona (AN), Molo Mandracchio snc, ed acquisita al prot. n. ARR-5711 del 06/05/2022 e successiva integrazione acquisita al prot. n. ARR-6362 del 19/05/2022, per variazione della concessione con ampliamento di un'area di mq. 270,00 adiacente al fabbricato in concessione (pertinenza demaniale n. 131 del registro mod. 23/D1) su porzione di area distinta al catasto al fg. 6 part. 988 per la installazione dei macchinari e dei componenti necessari al funzionamento della macchina per la produzione di ghiaccio in scaglie, da installare quest'ultima all'interno del locale aste, riparati dalle intemperie da tettoia, e riconnesse attività di manutenzione e di sicurezza, nonché della documentazione da ultimo acquisita al prot. n. ARR-9632 del 26/07/2022;
Vista la pubblicazione della domanda in data 19/05/2022, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. per la quale nei termini assegnati non risultano pervenute osservazioni, opposizioni e/o domande concorrenti al riguardo;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito con prot. n. PAR-4256 del 09/06/2022;
Visto il parere della Capitaneria di Porto di Ancona rilasciato con prot. n. R.U. 18312 del 15/06/2022, acquisito al prot. n. ARR-7780 del 15/06/2022;
Vista la nota prot. n. 26031/RU del 13/06/2022 dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, recante nulla osta e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR-7814 del 16/06/2022;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-8192 del 23/06/2022;
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche, acquisita al prot. n. ARR-9449 del 20/07/2022, relativa all'aggiornamento catastale del manufatto incamerato tra le pertinenze dello stato iscritta al n. 131 del mod. 23/D1 ed oggetto della licenza demaniale n. 00-13/2019 del 29/03/2019, rep. 1474;
Vista la delibera n. 16 in data 27.05.2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la attestazione di avvenuto pagamento in data 28/06/2022 dell'importo di € 6.553,56, di cui € 5.891,16 relativo alla licenza principale ed € 662,40 relativo all'ampliamento richiesto, determinato come da atto di accertamento n. 00-73/22 del 27/06/2022;
Vista la polizza fidejussoria n. 1/2518/96/50792487 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni Spa - Agenzia di Ancona e relativa appendice n. 4 emessa in data 28/06/2022 per adeguamento dell'importo ad € 15.000,00, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione di che trattasi;
Vista la polizza assicurativa All Risks n. 1/2518/44/185237703 emessa in data 25/07/2022 dalla società UnipolSai Assicurazioni Spa - Agenzia di Ancona, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per l'importo di € 1.000.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio e per € 500.000,00 per la partita ricorso terzi;
Vista la polizza assicurativa n. 1/2518/65/50792366 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni Spa - Agenzia di Ancona quale garanzia RCT-RCO per un importo assicurato di € 1.000.000,00 unico;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 06/07/2022 PR_ANUTG_Ingresso_0075264_20220627 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale; Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

A ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI PESCE AZZURRO ANCONA SOC. COOP., codice fiscale 02631730427 la variazione con ampliamento della concessione n. 00-13/2019 del 29/03/2019, rep. 1474, allo scopo di utilizzare un'area scoperta di mq. 270,00 adiacente al fabbricato in concessione (pertinenza demaniale n. 131 del registro mod. 23/D1) su porzione di area distinta al catasto al fg. 6 part. 988 del Comune di Ancona per la installazione dei macchinari e componenti necessari al funzionamento della macchina per la produzione di ghiaccio in scaglie, da installare quest'ultima all'interno del locale aste, riparati dalle intemperie da tettoia, e riconnesse attività di manutenzione e di sicurezza

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva

Canone dovuto integrativo anno 2022 = € 662,40 (dal 01/05/2022 al 31/12/2022, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 00-13/2019 del 29/03/2019, rep. 1474, così come prorogata ai sensi dell'art 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215, cui accede **con scadenza alla data del 31/12/2023.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è, altresì, subordinata a quanto già previsto con la concessione n. 00-13/2019 del 29/03/2019, rep. 1474, nonché alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 2) Le nuove opere dovranno essere realizzate nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica;
- 3) Gli apparati impiantistici da installare esternamente all'edificio in concessione dovranno risultare inaccessibili da parte di soggetti terzi, anche ad eventuali malintenzionati, comunque ben segnalati e dotati di ogni requisito che sia necessario per le esigenze della pubblica e provata incolumità;
- 4) Resteranno in capo al titolare della concessione demaniale tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti, ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali del caso.
- 5) Dovranno essere prodotte notizie tecniche certe, anche mediante indagini e valutazioni appropriate per il tramite di soggetti tecnici idoneamente qualificati, in ordine alle effettive condizioni di staticità e sicurezza strutturale dell'esistente fabbricato;
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 7) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali, nonché l'ottenimento di autorizzazioni e/o valutazioni di competenza di altre Amministrazioni.
- 8) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 9) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi, gli aggiornamenti catastali riconnessi e a rispettare le procedure previste dal SID, consegnando a questa Autorità copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 11) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021, salvo conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il concessionario si impegna al versamento dell'eventuale conguaglio.
- 13) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 14) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

Area in Concessione Demaniale
Marittima n. 00-13/2019 del Registro –
N°1474 del Repertorio del 29/03/2019
per utilizzare un manufatto dello
Stato di due piani adibito per il piano
terra di mq. 525,00

